S.I.P.S.E.

SISTEMA MONETARIO DEI POPOLI

ATTO N. 09/ZEC

Regolamento generale di monitoraggio, riconciliazione, gestione delle anomalie, sicurezza operativa e continuità del Sistema ZEC

Normativa attuativa
Progetto istituzionale
Serie ZEC

Ambito istituzionale: SIPSE – BNVSM – Sistema ZEC – MSP

Unità di riferimento: Zecchino Veneto (ZEC)

Parità contabile progettuale: 1 ZEC = 1 EUR

Principio fondamentale: integrità, verificabilità, tracciabilità e separazione delle responsabilità.

ATTO N. 09/ZEC

REGOLAMENTO GENERALE DI MONITORAGGIO, RICONCILIAZIONE, GESTIONE DELLE ANOMALIE, SICUREZZA OPERATIVA E CONTINUITÀ DEL SISTEMA ZEC

S.I.P.S.E. – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica

In coordinamento con il Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)

Venezia – Palazzo della Zecca

Data di riferimento: 15 novembre 2026

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE),

- considerata l'istituzione del Sistema Monetario SIPSE e dell'unità di conto Zecchino Veneto (ZEC);
- considerata la Convenzione di cooperazione istituzionale tra SIPSE e Banco Nazionale Veneto San Marco;

- considerati i precedenti atti relativi all'emissione, alla copertura, alle riserve, al rimborso, ai conti, ai portafogli digitali e ai servizi SIPSE Pay;
- considerata l'integrazione dello ZEC nel Mercato Sovrano dei Popoli (MSP) e nel relativo sistema di riferimento e compensazione;
- considerato l'Atto n. 08/ZEC in materia di controllo indipendente, audit, trasparenza e rendicontazione;

ritiene necessario disciplinare in un unico quadro operativo i processi di monitoraggio, riconciliazione contabile, individuazione delle anomalie, gestione degli incidenti, sicurezza delle infrastrutture e continuità dei servizi.

Il presente Atto introduce un sistema organizzato di controllo permanente, senza confondere le funzioni di emissione, custodia, amministrazione, pagamento, verifica e certificazione.

DELIBERA

l'adozione del seguente Regolamento generale.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Atto disciplina:
a. il monitoraggio continuativo del Sistema ZEC;

b. la riconciliazione tra emissione, circolazione, contabilità e riserve;

c. il controllo delle operazioni di accredito, addebito, trasferimento e compensazione;

d. la rilevazione e classificazione delle anomalie;

e. la gestione degli incidenti operativi, informatici e contabili;

f. la sicurezza degli strumenti di pagamento e delle infrastrutture;

g. la continuità operativa e il ripristino dei servizi;

h. la gestione delle contestazioni e delle procedure di rettifica;

i. la produzione delle evidenze documentali e dei rapporti periodici.

2. Il Regolamento si applica alle componenti del Sistema ZEC sottoposte alla governance SIPSE e, nei limiti degli accordi sottoscritti, alle componenti operative del BNVSM.

3. Nessuna disposizione del presente Atto costituisce, da sola, autorizzazione bancaria, licenza di pagamento, riconoscimento di corso legale o autorizzazione all'emissione di moneta ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 2 – Finalità

Il sistema di monitoraggio persegue le seguenti finalità:

1. garantire la coerenza tra quantità di ZEC emessi e quantità registrate;
2. verificare la corrispondenza tra disponibilità contabili e riserve dichiarate;
3. individuare tempestivamente operazioni irregolari o non autorizzate;
4. prevenire duplicazioni, errori e registrazioni incoerenti;
5. assicurare la tracciabilità delle operazioni;
6. proteggere i titolari dei conti e degli strumenti digitali;
7. garantire la disponibilità e l'affidabilità delle infrastrutture;
8. rendere verificabile l'intero ciclo economico e monetario.

Articolo 3 – Principi fondamentali

Il Sistema ZEC è governato dai seguenti principi:

Principio	Contenuto
Integrità	Nessuna alterazione non autorizzata
Tracciabilità	Ogni operazione identificabile
Riconciliazione	Corrispondenza tra registri
Separazione	Distinzione delle responsabilità
Trasparenza	Informazioni verificabili
Sicurezza	Protezione di dati e disponibilità
Continuità	Mantenimento dei servizi essenziali
Proporzionalità	Controlli commisurati ai rischi
Riservatezza	Protezione dei dati personali
Responsabilità	Attribuzione documentata delle decisioni

Articolo 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **ZEC:** unità monetaria e di conto progettuale del Sistema SIPSE;
- **Registro ZEC:** insieme delle registrazioni ufficiali delle unità emesse, trasferite, detenute e ritirate;
- **Registro delle riserve:** documentazione delle attività e disponibilità destinate alla copertura dichiarata;
- **Riconciliazione:** procedura di confronto tra registri indipendenti;
- **Operazione:** qualsiasi movimento o registrazione avente effetti sul saldo ZEC;
- **Anomalia:** qualsiasi divergenza, errore o evento non conforme alle regole operative;
- **Incidente:** evento che compromette o può compromettere sicurezza, integrità o disponibilità;
- **Sospensione cautelativa:** limitazione temporanea di una funzione o operazione per ragioni documentate di sicurezza;
- **Ripristino:** procedura per il recupero delle funzionalità e dei dati;
- **Audit trail:** sequenza cronologica delle evidenze relative alle operazioni e alle decisioni.

TITOLO II – SISTEMA DI MONITORAGGIO

Articolo 5 – Istituzione del Sistema di Monitoraggio ZEC

1. È istituito il Sistema di Monitoraggio ZEC (SMZEC).

2. Il SMZEC costituisce l'infrastruttura organizzativa e documentale destinata al controllo permanente delle attività del Sistema ZEC.

3. Il sistema comprende cinque aree:

a. monitoraggio monetario;

b. monitoraggio contabile;

c. monitoraggio delle riserve;

d. monitoraggio delle transazioni;

e. monitoraggio tecnologico e della sicurezza.

4. Il monitoraggio non sostituisce l'audit indipendente disciplinato dall'Atto n. 08/ZEC.

Articolo 6 – Monitoraggio monetario

Il monitoraggio monetario rileva:

1. quantità complessiva di ZEC autorizzati;
2. quantità effettivamente emessa;
3. quantità in circolazione;
4. quantità detenuta nei conti;
5. quantità temporaneamente indisponibile;
6. quantità ritirata o definitivamente annullata;
7. eventuali differenze tra quantità autorizzate e quantità registrate.

Il sistema deve consentire di ricostruire in qualsiasi momento la consistenza complessiva delle unità ZEC.

La relazione fondamentale è:

$$ ZEC_{emessi} = ZEC_{circolazione} + ZEC_{detenuti} + ZEC_{indisponibili} $$

Le categorie dovranno essere definite in modo mutuamente esclusivo, affinché una stessa unità non venga conteggiata più volte.

Le unità definitivamente annullate o ritirate non concorrono alla consistenza delle unità attive.

Articolo 7 – Monitoraggio contabile

Il monitoraggio contabile verifica:

1. corrispondenza tra registrazioni e movimenti effettivi;
2. corretta attribuzione dei saldi;
3. assenza di duplicazioni;
4. corretta registrazione delle commissioni, ove previste;
5. corrispondenza tra contabilità analitica e contabilità generale;
6. corretta classificazione delle operazioni pendenti;
7. corretta rappresentazione delle operazioni annullate o rettificate.

Ogni operazione deve possedere un identificativo univoco, una data, un riferimento temporale, un soggetto autorizzato e una causale.

Articolo 8 – Monitoraggio delle riserve e della copertura

1. Il BNVSM, nei limiti delle proprie funzioni e degli accordi applicabili, assicura la disponibilità delle informazioni relative alle riserve destinate alla copertura dello ZEC.

2. Il SIPSE riceve le evidenze documentali necessarie per il monitoraggio istituzionale.

3. Il sistema deve distinguere:

a. riserve effettivamente detenute;

b. attività finanziarie ammissibili;

c. disponibilità liquide;

d. attività vincolate;

e. attività non immediatamente liquidabili;

f. passività e obblighi di rimborso;

g. eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi di copertura.

4. La parità progettuale di riferimento di 1 ZEC = 1 EUR non costituisce, di per sé, garanzia di convertibilità, rimborso immediato o equivalenza giuridica con l'euro.

5. L'obiettivo di copertura del 110%, ove adottato negli atti specifici del sistema wZEC, deve essere verificato separatamente rispetto alla copertura dello ZEC ordinario.

6. Le attività dichiarate a copertura non possono essere considerate automaticamente disponibili per altri impieghi.

Articolo 9 – Frequenza dei controlli

Il monitoraggio viene organizzato secondo le seguenti frequenze operative:

Controllo	Frequenza prevista
Integrità delle transazioni	Continuativa
Verifica dei saldi	Giornaliera
Riconciliazione contabile	Giornaliera
Verifica delle riserve	Mensile
Controllo degli accessi	Continuativo
Analisi delle anomalie	Continuativa
Rapporto gestionale	Mensile
Rapporto generale	Trimestrale
Verifica indipendente	Secondo Atto 08/ZEC

Le frequenze costituiscono standard organizzativi iniziali e potranno essere rafforzate in relazione ai volumi, ai rischi e agli obblighi normativi applicabili.

TITOLO III – RICONCILIAZIONE DEL SISTEMA ZEC

Articolo 10 – Istituzione della procedura di riconciliazione

È istituita la Procedura Generale di Riconciliazione ZEC (PGR-ZEC).

La procedura confronta almeno quattro livelli documentali:

1. registro di emissione;
2. registro delle transazioni;
3. contabilità del BNVSM;
4. registro delle riserve e delle attività di copertura.

Il confronto deve essere documentato e riproducibile.

Articolo 11 – Riconciliazione dell'emissione

La riconciliazione dell'emissione verifica che:

- ogni emissione sia stata preventivamente autorizzata;
- ogni emissione sia associata a un provvedimento identificabile;
- le unità emesse siano correttamente registrate;
- non esistano emissioni duplicate;
- eventuali annullamenti siano documentati;
- la quantità complessiva non superi i limiti autorizzati.

Articolo 12 – Riconciliazione dei conti e dei portafogli

La procedura deve confrontare:

- saldo iniziale;
- accrediti;
- addebiti;
- trasferimenti;
- compensazioni;
- commissioni;
- rettifiche;
- saldo finale.

La relazione contabile di riferimento è:

\[S_f = S_i + A - D + R \]

Dove:

- \(S_f\) = saldo finale;
- \(S_i\) = saldo iniziale;
- \(A\) = accrediti;
- \(D\) = addebiti;
- \(R\) = rettifiche contabilizzate e autorizzate.

Le rettifiche non possono essere utilizzate per cancellare retroattivamente le evidenze delle operazioni originarie.

Articolo 13 – Riconciliazione tra SIPSE e BNVSM

1. È prevista una procedura di riconciliazione istituzionale tra i registri SIPSE e quelli del BNVSM.

2. La procedura riguarda le operazioni comprese nella convenzione di cooperazione.

3. Ogni differenza deve essere registrata in un apposito prospetto.

4. Le divergenze non risolte devono essere sottoposte ai rispettivi responsabili.

5. Nessuna delle due istituzioni può modificare unilateralmente i registri dell'altra.

6. La risoluzione delle divergenze deve avvenire mediante evidenze documentali e procedure concordate.

Articolo 14 – Verbale di riconciliazione

Al termine di ogni ciclo di riconciliazione viene prodotto un Verbale di Riconciliazione ZEC (VR-ZEC).

Il verbale contiene:

1. periodo esaminato;
2. registri confrontati;

3. quantità iniziali e finali;
4. numero delle operazioni;
5. eventuali differenze;
6. anomalie riscontrate;
7. misure correttive;
8. nominativi e funzioni dei responsabili;
9. data di chiusura;
10. stato della riconciliazione.

Il verbale deve essere conservato nel fascicolo tecnico del Sistema ZEC.

TITOLO IV – GESTIONE DELLE ANOMALIE

Articolo 15 – Classificazione delle anomalie

Le anomalie vengono classificate in cinque categorie.

Codice	Categoria	Descrizione
AZ-01	Contabile	Differenze tra registrazioni
AZ-02	Monetaria	Incoerenze nella quantità di ZEC
AZ-03	Tecnologica	Errori di piattaforma o infrastruttura
AZ-04	Sicurezza	Accessi o operazioni non autorizzati
AZ-05	Riserva	Divergenze nella copertura dichiarata

Ogni anomalia deve ricevere un codice identificativo univoco.

Articolo 16 – Livelli di gravità

Sono istituiti quattro livelli di classificazione.

Livello 1 – Ordinario

Basso
Errori formali o differenze minime senza effetti sui saldi.

Livello 2 – Rilevante

Medio
Incongruenze contabili o ritardi di riconciliazione che richiedono intervento.

Livello 3 – Grave

Alto
Errori con possibili conseguenze sui saldi, sulle riserve o sulla regolarità delle operazioni.

Livello 4 – Critico

Critico
Compromissione dell'integrità del sistema, sospetta frode, accesso abusivo o rischio di perdita dei dati.

Articolo 17 – Procedura di gestione

La gestione delle anomalie segue una procedura obbligatoria:

1. rilevazione;
2. registrazione;
3. classificazione;
4. assegnazione al responsabile;
5. analisi tecnica e documentale;
6. individuazione delle cause;
7. definizione delle misure correttive;
8. verifica dell'efficacia;
9. chiusura dell'anomalia;
10. archiviazione delle evidenze.

Nessuna anomalia può essere considerata risolta esclusivamente sulla base di una comunicazione verbale.

Articolo 18 – Registro delle anomalie

È istituito il Registro delle Anomalie ZEC (RAZ).

Il registro contiene:

- codice identificativo;
- data e ora della rilevazione;
- categoria;
- livello di gravità;
- descrizione;
- soggetto responsabile;
- operazioni eventualmente coinvolte;
- misure adottate;
- tempi di risoluzione;
- documentazione allegata;
- esito finale.

Il registro deve essere protetto da modifiche non autorizzate.

Articolo 19 – Misure cautelative

In presenza di anomalie gravi o critiche possono essere disposte, secondo le rispettive competenze:

1. sospensione temporanea della singola operazione;

2. blocco cautelativo di una funzione compromessa;
3. limitazione degli accessi;
4. verifica straordinaria dei saldi;
5. isolamento di una componente tecnologica;
6. attivazione delle procedure di sicurezza;
7. informazione ai soggetti interessati;
8. richiesta di verifica indipendente.

La misura deve essere proporzionata al rischio, motivata, tracciata e soggetta a riesame.

Non è ammesso il blocco generalizzato dei conti o dei portafogli in assenza di una motivazione documentata e di una base giuridica o contrattuale applicabile.

Articolo 20 – Rettifica delle operazioni

1. Le operazioni errate possono essere rettificate esclusivamente mediante procedure autorizzate.

2. La rettifica deve conservare la registrazione originaria.

3. Ogni intervento deve riportare:

- identificativo dell'operazione originaria;
- motivazione;
- autorizzazione;
- importo interessato;
- data e ora;
- soggetto esecutore;
- esito della rettifica.

4. È vietata qualsiasi cancellazione non documentata della storia contabile.

TITOLO V – SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 21 – Sicurezza dell'infrastruttura

Il Sistema ZEC deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire:

1. autenticazione degli utenti;
2. controllo degli accessi;
3. gestione delle autorizzazioni;
4. protezione delle credenziali;
5. cifratura dei dati;
6. integrità dei registri;
7. disponibilità dei servizi;
8. protezione contro accessi abusivi;
9. registrazione degli eventi;
10. verifica periodica delle vulnerabilità.

Le misure dovranno essere adeguate alle infrastrutture effettivamente utilizzate e agli obblighi applicabili, inclusi, ove pertinenti, GDPR, NIS2, DORA e normativa sui servizi di pagamento.

Articolo 22 – Identificazione e autorizzazione

1. Ogni soggetto abilitato deve possedere credenziali personali.

2. È vietata la condivisione delle credenziali.

3. Le autorizzazioni devono essere attribuite secondo il principio del minimo privilegio.

4. Le funzioni di emissione, approvazione, custodia, riconciliazione e audit devono essere separate.

5. Gli accessi privilegiati devono essere sottoposti a controlli rafforzati.

6. Ogni modifica delle autorizzazioni deve essere registrata.

Articolo 23 – Protezione crittografica

1. Le operazioni digitali devono essere protette mediante strumenti crittografici adeguati.

2. L'eventuale utilizzo di firme digitali, sistemi multisig, prove crittografiche e tecniche di verifica a conoscenza zero deve essere accompagnato da documentazione tecnica.

3. Le soluzioni crittografiche non sostituiscono i controlli organizzativi e contabili.

4. La gestione delle chiavi deve prevedere:

- generazione sicura;
- custodia;
- accesso controllato;
- rotazione, ove prevista;
- revoca;
- procedure di emergenza;
- recupero e ripristino.

5. Gli eventuali schemi multisig devono specificare soglie, firmatari, responsabilità, procedure di sostituzione e gestione delle chiavi compromesse.

Articolo 24 – Registro degli accessi e delle operazioni

È istituito il Registro degli Accessi e delle Operazioni (RAO).

Il RAO deve documentare:

- accessi effettuati;
- autenticazioni;
- tentativi falliti;
- modifiche ai privilegi;

- operazioni amministrative;
- modifiche ai registri;
- interventi tecnici;
- incidenti;
- operazioni straordinarie.

I registri devono essere protetti da alterazioni e conservati secondo tempi definiti nella politica documentale e nella normativa applicabile.

Articolo 25 – Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali deve rispettare i principi di:

- liceità;
- correttezza;
- trasparenza;
- limitazione delle finalità;
- minimizzazione;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza.

Le informazioni pubbliche sul Sistema ZEC devono essere distinte dai dati personali e dalle informazioni riservate dei titolari dei conti.

La trasparenza istituzionale non autorizza la pubblicazione indiscriminata delle transazioni individuali.

TITOLO VI – INCIDENTI E CONTINUITÀ OPERATIVA

Articolo 26 – Piano di Continuità Operativa ZEC

È istituito il Piano di Continuità Operativa ZEC (PCO-ZEC).

Il piano definisce le misure per mantenere o ripristinare le funzioni essenziali in caso di:

1. indisponibilità dei sistemi;
2. guasti infrastrutturali;
3. interruzioni delle comunicazioni;
4. perdita o danneggiamento dei dati;
5. attacchi informatici;
6. compromissione delle credenziali;
7. indisponibilità di fornitori essenziali;
8. eventi naturali o emergenze;
9. indisponibilità delle funzioni amministrative.

Articolo 27 – Piano di Disaster Recovery

Il Piano di Disaster Recovery (PDR-ZEC) deve comprendere:

- copie di sicurezza;
- sistemi di ripristino;
- infrastrutture alternative;
- procedure di recupero dei registri;
- verifica dell'integrità dei dati;
- procedure di riattivazione;
- test periodici;
- responsabilità degli operatori.

Sono definiti due indicatori:

RTO – Recovery Time Objective: tempo massimo obiettivo per il ripristino del servizio.

RPO – Recovery Point Objective: perdita massima di dati temporalmente tollerabile.

I valori devono essere stabiliti per ciascun servizio sulla base dell'analisi d'impatto operativo, senza attribuire automaticamente gli stessi tempi a tutti i componenti.

Articolo 28 – Continuità dei servizi essenziali

Sono individuati come servizi essenziali:

1. conservazione dei registri monetari;
2. protezione dei saldi;
3. autenticazione degli utenti;
4. accesso alla documentazione contabile;
5. gestione delle operazioni pendenti;
6. comunicazione degli incidenti;
7. ripristino dei servizi di pagamento, ove autorizzati.

In caso di emergenza deve essere assicurata prioritariamente la conservazione dell'integrità dei saldi e delle evidenze documentali.

Articolo 29 – Gestione degli incidenti critici

In presenza di un incidente critico viene attivata una procedura straordinaria:

Fase 1 – Protezione

- isolamento delle componenti compromesse;
- protezione delle chiavi e delle credenziali;
- conservazione delle prove.

Fase 2 – Valutazione

- determinazione dell'impatto;
- identificazione delle operazioni coinvolte;
- verifica dell'integrità dei registri.

Fase 3 – Contenimento

- limitazione delle funzioni compromesse;
- attivazione delle infrastrutture alternative;
- informazione dei responsabili.

Fase 4 – Ripristino

- recupero dei dati;
- verifica dei saldi;
- riconciliazione straordinaria;
- riattivazione controllata.

Fase 5 – Relazione conclusiva

- ricostruzione dell'evento;
- individuazione delle cause;
- misure correttive;
- eventuali responsabilità;
- rapporto conclusivo.

Articolo 30 – Test di continuità

Il PCO-ZEC deve essere sottoposto a verifiche periodiche.

Le verifiche comprendono:

1. simulazioni di indisponibilità;
2. test di recupero dei backup;
3. simulazioni di perdita di accesso;
4. prove di ripristino dei registri;
5. test di continuità delle comunicazioni;
6. esercitazioni di gestione degli incidenti.

Ogni test deve produrre un verbale con risultati, criticità e interventi correttivi.

TITOLO VII – TUTELA DEGLI UTILIZZATORI E CONTESTAZIONI

Articolo 31 – Tutela dei titolari dei conti e degli strumenti ZEC

Il Sistema ZEC deve garantire procedure trasparenti per:

1. consultazione delle operazioni;
2. richiesta di informazioni;
3. contestazione delle transazioni;
4. segnalazione di operazioni non riconosciute;
5. richiesta di rettifica;
6. ricezione di comunicazioni sugli incidenti;
7. accesso ai canali di assistenza.

Le tutele sono applicate nel rispetto dei contratti, delle competenze effettive degli operatori e delle norme imperative applicabili.

Articolo 32 – Procedura di contestazione

È istituita la Procedura di Contestazione delle Operazioni ZEC (PCOZ).

La procedura prevede:

1. ricezione della contestazione;
2. attribuzione di un numero di protocollo;
3. verifica dell'identità e della legittimazione del richiedente;
4. esame dei registri;
5. acquisizione delle evidenze;
6. valutazione tecnica e contabile;
7. comunicazione dell'esito;
8. eventuale rettifica;
9. archiviazione.

I termini di risposta e le modalità di ricorso devono essere specificati nei regolamenti contrattuali e nei documenti informativi rivolti agli utilizzatori.

Articolo 33 – Divieto di alterazione dei diritti degli utilizzatori

Nessuna misura di controllo può essere utilizzata per:

- modificare arbitrariamente i saldi;
- cancellare operazioni legittimamente registrate;
- impedire senza motivo l'accesso alle informazioni;
- discriminare gli utilizzatori;
- sottrarre disponibilità senza titolo;
- eludere le procedure di contestazione.

TITOLO VIII – ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

Articolo 34 – Soggetti responsabili

Il sistema organizzativo del controllo ZEC è articolato nelle seguenti funzioni.

Soggetto	Responsabilità
SIPSE	Governance generale e coordinamento
BNVSM	Gestione delle funzioni bancarie di propria competenza
Responsabile SMZEC	Coordinamento del monitoraggio
Responsabile contabile	Riconciliazione e registrazioni
Responsabile sicurezza	Sicurezza informatica
Responsabile continuità	PCO-ZEC e disaster recovery
Controllo indipendente	Verifiche e audit
Organo competente SIPSE	Approvazione delle misure istituzionali

Le nomine e le attribuzioni individuali saranno formalizzate con apposito decreto organizzativo.

Articolo 35 – Separazione delle responsabilità

È stabilito il principio della separazione funzionale.

Nessun soggetto deve poter esercitare autonomamente tutte le funzioni relative a:

1. autorizzazione dell'emissione;
2. esecuzione dell'emissione;
3. gestione delle riserve;
4. amministrazione dei conti;
5. riconciliazione;
6. controllo;
7. certificazione dei risultati.

Le deroghe tecniche di emergenza devono essere temporanee, motivate e sottoposte a verifica successiva.

Articolo 36 – Rapporti tra SIPSE e BNVSM

1. Il SIPSE definisce gli standard istituzionali del sistema.

2. Il BNVSM svolge le funzioni operative attribuitegli dagli accordi e nei limiti delle autorizzazioni applicabili.

3. Le due istituzioni cooperano per:

- scambio delle evidenze;
- riconciliazione;
- gestione delle anomalie;
- continuità operativa;
- sicurezza;
- rendicontazione.

4. La cooperazione non comporta confusione patrimoniale, contabile o organizzativa tra le due istituzioni.

5. Ciascuna istituzione conserva la responsabilità delle proprie attività.

TITOLO IX – TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE

Articolo 37 – Rapporto mensile ZEC

È istituito il Rapporto Mensile di Monitoraggio ZEC (RMM-ZEC).

Il rapporto deve riportare:

- quantità di ZEC emessi;
- quantità in circolazione;
- consistenza dei conti;
- numero delle operazioni;
- volume complessivo delle transazioni;
- operazioni pendenti;
- anomalie rilevate;
- anomalie risolte;
- situazione delle riserve;
- eventuali scostamenti;
- disponibilità dei servizi;
- incidenti registrati.

Articolo 38 – Rapporto trimestrale

Il Rapporto Trimestrale ZEC (RT-ZEC) comprende:

1. andamento complessivo del sistema;
2. analisi delle emissioni;
3. analisi della circolazione;
4. situazione delle riserve;
5. risultati delle riconciliazioni;
6. indicatori di rischio;
7. incidenti e anomalie;
8. risultati dei test di sicurezza;
9. stato della continuità operativa;
10. misure correttive e preventive.

Articolo 39 – Rapporto annuale

Il Rapporto Annuale ZEC (RA-ZEC) costituisce il documento generale di rendicontazione del sistema.

Deve comprendere:

- bilancio delle emissioni;

- consistenza monetaria;
- andamento dei saldi;
- relazione sulle riserve;
- rapporto di audit;
- analisi dei rischi;
- situazione tecnologica;
- rapporto sugli incidenti;
- valutazione della continuità;
- contestazioni e rettifiche;
- proposte di miglioramento.

La pubblicazione deve rispettare gli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 40 – Indicatori di monitoraggio

Il sistema adotta un insieme minimo di indicatori (KPI).

Codice	Indicatore	Obiettivo
KPI-01	Coerenza emissione	100%
KPI-02	Riconciliazioni completate	100% dei cicli previsti
KPI-03	Operazioni identificabili	100%
KPI-04	Anomalie critiche registrate	100%
KPI-05	Operazioni rettificate tracciate	100%
KPI-06	Test di backup eseguiti	Secondo calendario
KPI-07	Test di continuità	Secondo calendario
KPI-08	Rapporti periodici	100% dei rapporti previsti

Gli indicatori rappresentano obiettivi di controllo e non certificazioni automatiche di conformità.

TITOLO X – DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE

Articolo 41 – Fascicolo documentale ZEC

È istituito il Fascicolo Documentale di Monitoraggio ZEC (FDM-ZEC).

Il fascicolo comprende:

1. autorizzazioni di emissione;
2. registri monetari;
3. registri contabili;
4. documentazione delle riserve;
5. verbali di riconciliazione;
6. registro delle anomalie;
7. registro degli incidenti;
8. verbali dei test di sicurezza;

9. piani di continuità;
10. rapporti mensili;
11. rapporti trimestrali;
12. rapporti annuali;
13. relazioni di audit;
14. documentazione delle contestazioni;
15. provvedimenti correttivi.

Articolo 42 – Conservazione delle evidenze

1. Le evidenze devono essere conservate in modo sicuro e verificabile.

2. Deve essere assicurata la leggibilità nel tempo.

3. Devono essere documentati gli accessi e le modifiche.

4. I periodi di conservazione sono determinati in base alla natura della documentazione e alla normativa applicabile.

5. Le copie di sicurezza devono essere protette e sottoposte a verifica.

Articolo 43 – Immodificabilità e tracciabilità

Il sistema documentale deve consentire di dimostrare:

- chi ha effettuato un'operazione;
- quando è stata effettuata;
- quale autorizzazione la supportava;
- quale registrazione è stata prodotta;
- quali modifiche sono state successivamente apportate;
- chi ha approvato eventuali rettifiche.

L'eventuale utilizzo di registri distribuiti, marcature temporali e firme digitali costituisce uno strumento di supporto alla verificabilità, non una sostituzione delle responsabilità giuridiche.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 – Coordinamento con gli atti precedenti

Il presente Atto integra il sistema documentale ZEC e si coordina con:

Documento	Materia
Atto 01/ZEC	Istituzione del Sistema Monetario SIPSE/ZEC
Atto 02/ZEC	Convenzione SIPSE–BNVSM
Atto 03/ZEC	Emissione, copertura, riserve e rimborso
Atto 04/ZEC	Conti, portafogli e SIPSE Pay
Atto 05/ZEC	Integrazione ZEC–MSP/SMRC

Atto 06/ZEC Dossier tecnico-economico

Atto 07/ZEC Scheda tecnica generale

Atto 08/ZEC Controllo indipendente, audit, trasparenza e rendicontazione

Atto 09/ZEC Monitoraggio, riconciliazione, anomalie, sicurezza e continuità

Le denominazioni e i contenuti dei precedenti atti sono da mantenere coerenti con le rispettive versioni ufficiali approvate.

Articolo 45 – Atti attuativi

Per rendere operativo il presente Regolamento sono previsti i seguenti strumenti:

1. Manuale operativo SMZEC;
2. Procedura Generale di Riconciliazione ZEC;
3. Modello Verbale di Riconciliazione VR-ZEC;
4. Registro delle Anomalie RAZ;
5. Registro degli Incidenti RIZ;
6. Piano di Continuità Operativa PCO-ZEC;
7. Piano di Disaster Recovery PDR-ZEC;
8. Modello Rapporto Mensile RMM-ZEC;
9. Modello Rapporto Trimestrale RT-ZEC;
10. Modello Rapporto Annuale RA-ZEC.

Articolo 46 – Revisione

Il presente Regolamento è sottoposto a revisione:

- in caso di modifiche sostanziali dell'infrastruttura;
- in caso di nuove tipologie di strumenti ZEC;
- in caso di modifiche normative;
- in seguito a incidenti critici;
- in seguito a risultanze di audit;
- quando intervengano nuove convenzioni operative.

Ogni modifica deve essere formalmente approvata e identificata mediante numero di versione.

Articolo 47 – Entrata in vigore

Il presente Atto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo SIPSE competente.

L'applicazione operativa delle singole disposizioni è subordinata alla nomina dei responsabili, alla disponibilità delle procedure tecniche e alla verifica degli eventuali requisiti autorizzativi e normativi applicabili.

ALLEGATI TECNICI

Sono parte integrante del progetto attuativo dell'Atto n. 09/ZEC i seguenti allegati:

Allegato A – Architettura dei controlli

SIPSE – GOVERNANCE MONETARIA

Standard, regole e coordinamento istituzionale

BNVSM

Operatività e registrazioni di competenza

SMZEC

Monitoraggio e riconciliazione

CONTROLLO INDIPENDENTE

Audit, verifica e attestazione delle evidenze

RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA

Rapporti mensili, trimestrali e annuali
Schema funzionale progettuale. Le linee di responsabilità e indipendenza dovranno essere formalizzate negli atti organizzativi.

Allegato B – Modello di verbale di riconciliazione

VR-ZEC – Verbale di Riconciliazione

Campo	Contenuto
Numero verbale	VR-ZEC/AAAA/NNN
Periodo	Da definire
Registro emissione	Verificato / Non verificato
Registro contabile	Verificato / Non verificato
Registro riserve	Verificato / Non verificato
Registro transazioni	Verificato / Non verificato
Differenze	Importo e descrizione
Anomalie	Codici RAZ
Esito	Positivo / Con riserva / Negativo
Responsabile	Da nominare
Data	Da compilare

Allegato C – Modello di rapporto mensile

Il rapporto mensile dovrà prevedere una sezione quantitativa e una qualitativa.

Sezione quantitativa

- ZEC emessi;
- ZEC in circolazione;
- ZEC detenuti;
- operazioni registrate;
- valore complessivo delle transazioni;
- riserve dichiarate;
- rapporto di copertura, ove applicabile.

Sezione qualitativa

- anomalie;
- incidenti;
- contestazioni;
- misure correttive;
- indisponibilità dei servizi;
- risultati dei controlli.

Allegato D – Matrice delle responsabilità

Attività	SIPSE	BNVSM	Controllo indipendente
Standard di monitoraggio	Coordinamento	Collaborazione	Verifica
Registrazioni bancarie	Informazione	Responsabilità operativa	Controllo
Riconciliazione	Coordinamento	Collaborazione	Verifica
Gestione anomalie	Coordinamento	Intervento di competenza	Verifica
Sicurezza infrastruttura	Supervisione istituzionale	Responsabilità dei propri sistemi	Audit
Rendicontazione	Coordinamento	Dati di competenza	Attestazione indipendente

DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

Il Sistema ZEC adotta il principio secondo cui **nessuna unità monetaria può essere considerata correttamente amministrata se non è identificabile, contabilmente riconciliabile, documentalmente verificabile e sottoposta a controlli proporzionati al rischio.**

La fiducia nel sistema non deriva dalla sola dichiarazione del suo valore, ma dalla possibilità di dimostrare, in ogni momento, la correttezza delle sue registrazioni, la trasparenza delle sue riserve, l'integrità delle sue operazioni e la responsabilità dei soggetti che lo amministrano.

Il valore deve essere dichiarato. La copertura deve essere dimostrata. La circolazione deve essere verificabile. La responsabilità deve essere attribuibile.

FORMALIZZAZIONE

S.I.P.S.E.

ATTO N. 09/ZEC

Approvazione del Regolamento generale di monitoraggio e continuità del Sistema ZEC

Luogo: Venezia – Palazzo della Zecca

Data: 15 novembre 2026

Organo deliberante: Organo competente del SIPSE

Stato: Testo predisposto per approvazione e sottoscrizione.

Firma istituzionale

Il Presidente dell'organo competente

Per coordinamento operativo

Banco Nazionale Veneto San Marco